



Ministro della Salute on. Roberto Speranza

segreteriaministro@sanita.it

Vice Ministro sen. Pierpaolo Sileri

segreteria.sileri@sanita.it

Ai Presidenti di Regione

Agli Assessori Regionali alla Sanità

Al Segretario della Conferenza Stato Regioni Eugenio Gallozzi

a.gallozzi@governo.it

Al Presidente della conferenza stato regioni Stefano Bonaccini

conferenza@regioni.it

*Illustrissimo Ministro e Vice Ministro,*

*Illustrissimi Presidenti di regione e Assessori alla Sanità.*

nella nostra epoca in tutto il mondo civile le persone con disabilità ricevono gratuitamente le protesi e gli ausili che i governi ritengono essenziali per la loro vita.

Ogni stato fissa l'asticella di quanto e cosa fornire gratuitamente ad una altezza diversa, legata alle risorse che si vogliono rendere disponibili a questo scopo.

Nel termine "risorse" comprendiamo quelle economiche e quelle umane: competenza, capacità, visione sociale.

Lo stato italiano **non spende poco** per questo tipo di assistenza, **spende male**.

O meglio, **non sa quanto spende**, non valuta se quello che compra vale quello che spende e non misura i risultati che vengono prodotti dalle risorse impiegate.

E, con la revisione dei Livelli Essenziali di Assistenza nei quali l'assistenza in materia di protesi ed ausili è stata ricompresa, imponendo gare d'appalto per la fornitura di ausili anche destinati a patologie molto severe e bisogni complessi, rischia di spendere anche inutilmente, fornendo ausili

non adeguati alle effettive particolari necessità, peggiorando anziché migliorare le criticità preesistenti.

Infatti la fornitura di ausili alle persone con disabilità, già disciplinata dal decreto del Ministro della Sanità n.332/1999 «Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe» è stata ricompresa nei Livelli Essenziali di Assistenza e pertanto normata con il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 gennaio 2017:

*“Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza - GU n.65 del 18-3-2017 - Suppl. Ordinario n. 15)” nel quale sono inclusi gli aggiornamenti sia dei criteri generali (art.17) e dei destinatari delle prestazioni (art.18) che degli elenchi degli ausili erogabili e delle modalità di erogazione (art. 19, allegati 5 e 12)”.*

Nei nuovi LEA il nomenclatore degli ausili erogabili di cui all'allegato 5 è strutturato in due elenchi.

L'elenco 1 comprende gli “AUSILI SU MISURA”; per questi ausili saranno definite tariffe e l'utente potrà scegliere il tecnico che realizzerà e fornirà l'ausilio.

l'elenco 2 comprende gli ausili di serie ed è a sua volta suddiviso in due sottoelenchi:

- l'elenco 2 A, AUSILI DI SERIE che richiedono la messa in opera da parte del tecnico abilitato.
- L'elenco 2 B, AUSILI DI SERIE pronti per l'uso.

Per tutti gli ausili degli elenchi 2 A e 2 B le modalità di fornitura sono così definite:

*“Nelle more dell'istituzione del Repertorio dei dispositivi di serie di cui all'articolo 1, comma 292, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'erogazione dei dispositivi di serie inclusi negli elenchi 2A e 2B di cui al nomenclatore allegato 5 al presente decreto, e per la determinazione dei relativi prezzi di acquisto le regioni e le aziende sanitarie locali stipulano contratti con i fornitori aggiudicatari delle procedure pubbliche di acquisto espletate secondo la normativa vigente.”.*

Nel precedente regolamento 332/99 l'elenco n. 1 del nomenclatore conteneva:

*“...i dispositivi (protesi, ortesi e ausili tecnici) costruiti su misura e quelli di serie la cui applicazione richiede modifiche eseguite da un tecnico abilitato su prescrizione di un medico specialista ed un successivo collaudo da parte dello stesso. L'elenco n. 1 contiene, altresì i dispositivi di fabbricazione continua o di serie finiti che, per essere consegnati ad un determinato paziente, necessitano di essere specificamente individuati e allestiti a misura da un tecnico abilitato, su prescrizione del medico specialista. I dispositivi contenuti nell'elenco n. 1 sono destinati esclusivamente al paziente a cui sono prescritti. La loro applicazione è effettuata da un tecnico in possesso del titolo abilitante all'esercizio della specifica professione o arte sanitaria ausiliaria...”.*

Nei nuovi elenchi anche questi particolari dispositivi di serie destinati a bisogni tanto complessi da richiedere che la loro individuazione, oltre che l'applicazione, sia effettuata da un professionista sanitario, sono stati trasferiti negli elenchi 2A e 2B e pertanto dovrebbero essere acquistati a mezzo gara; l'utente potrà dunque ottenere esclusivamente il dispositivo che ha vinto l'appalto. Siccome



*“Nella prescrizione di dispositivi di serie inclusi negli elenchi 2A e 2B di cui al nomenclatore allegato 5 al presente decreto, il medico riporta (solamente) la definizione e il codice corrispondente alla tipologia del dispositivo”* che identificano genericamente il “tipo” di dispositivo ma non ne specificano requisiti particolari o modello, neppure il medico responsabile del piano riabilitativo individuale potrà partecipare alla scelta né entrare nel merito dell’appropriatezza del dispositivo fornito.

La criticità delle modalità di erogazione e fornitura attraverso appalto per i dispositivi destinati a bisogni individuali complessi è stata segnalata, tra gli altri, anche dalla società scientifica dei medici prescrittori SIMFER attraverso l’allora presidente Paolo Boldrini che, nell’audizione presso la XII Commissione Permanente Affari Sociali della Camera dei Deputati del 23 NOVEMBRE 2016 denuncia la *“...criticità, relativa ai percorsi di fornitura di alcuni dispositivi che il Decreto colloca nel novero dei dispositivi di serie (all.2A e 2B) il cui acquisto è disciplinato da pubbliche procedure. Si tratta di dispositivi che per le loro caratteristiche e per le specifiche necessità dell’utenza cui sono destinati dovrebbero poter disporre di un percorso prescrittivo non vincolato alla inevitabile standardizzazione dei prodotti che vengono acquisiti con procedure di gara. Tali dispositivi sono elencati in calce. In questi casi, per una corretta individuazione della soluzione assistiva e per evitare il rischio di forniture non rispondenti alle necessità, (con conseguente prolungamento dei tempi di erogazione, inefficienze e possibili contenziosi) il prescrittore ha necessità di operare una scelta ragionata tra diversi modelli, pur appartenenti alla medesima o alle medesime tipologie. Si propone pertanto di prevedere per tale ridotta gamma di ausili una categorizzazione specifica, non assimilandoli ai dispositivi su misura né a quelli di serie soggetti a procedura pubblica di acquisto, ma individuandoli come dispositivi necessitanti di un percorso di fornitura individualizzato, eventualmente prevedendo per essi un sistema di monitoraggio specifico dell’appropriatezza prescrittiva.”*

La XII Commissione della Camera, accogliendo le istanze delle associazioni di utenti e del presidente della SIMFER, ha ripreso l’elenco da lui presentato ed ha condizionato il proprio parere positivo al decreto di aggiornamento dei LEA al fatto che:

*“... al medesimo articolo 17, sia mantenuto il sistema tariffario in luogo delle pubbliche procedure previste dallo schema di decreto in esame, per l’acquisto di dispositivi audio-protesici e di alcuni ausili di serie di cui all’allegato 5, elenchi 2A e 2B (Carrozzina ad auto-spinta con due mani sulle ruote posteriori, superleggera, a telaio rigido e a telaio pieghevole; carrozzina a spinta con telaio basculante e sistema di supporto posturale a configurazione regolabile; carrozzina ad auto-spinta sulle ruote posteriori pieghevole, leggera, a verticalizzazione manuale oppure a verticalizzazione elettrica; carrozzina elettronica a prevalente uso interno e ad uso esterno, modulo posturale per capo, per bacino, per tronco, per tronco/bacino; seggiolone a configurazione fissa e a configurazione regolabile; stabilizzatore per statica prona/eretta-modello per assistiti in età evolutiva; stabilizzatore mobile per statica eretta e per statica supina, con inclinazione regolabile; Passeggino riducibile; emulatori di mouse a joystick, con il capo e con lo sguardo) che per le loro caratteristiche e per le specifiche necessità funzionali dell’utenza cui sono destinati necessitano di un percorso prescrittivo individualizzato e di un appropriato percorso valutativo condotto da un’equipe multidisciplinare nonché di un adeguato training*

*all'uso, al fine di garantire la massima personalizzazione e aderenza alle esigenze degli utenti, obiettivi difficilmente raggiungibili mediante procedure di gara”.*

L'art. 30 bis della legge 96/17 del 21 giugno 2017: disposizione in materia di livelli essenziali di assistenza, riferendosi alle stesse tipologie di dispositivi destinate alle disabilità più gravi e complesse, prescrive che:

*“Al fine di assicurare che, nell'erogazione dell'assistenza protesica ai disabili, i dispositivi protesici indicati negli elenchi 2A e 2B dell'allegato 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 e identificati dai codici di cui all'allegato 1 bis al presente decreto siano individuati e allestiti ad personam per soddisfare le specifiche esigenze degli assistiti con disabilità grave e complessa, le regioni adottano procedure ad evidenza pubblica che prevedano l'intervento di un tecnico abilitato che provveda all'individuazione e alla personalizzazione degli ausili, con l'introduzione delle modifiche necessarie”.*

Prescrive altresì che:

*“Nel caso in cui la Commissione nazionale per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale ... a distanza di sedici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto verifichi, anche attraverso audizioni delle associazioni dei disabili, che le procedure pubbliche di acquisto non abbiamo consentito di soddisfare le esigenze di cui al comma 1 del presente articolo, propone al Ministro della salute il trasferimento degli ausili di cui al medesimo comma nell'elenco 1 dell'allegato 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 e la fissazione delle relative tariffe, a condizione che ciò non determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”.*

Consip, nell'audizione sulla proposta di legge n. 665 della deputata Versace tenutasi il 18 dicembre scorso alla XII Commissione della Camera, con gli interventi del presidente Renato Catalano e della responsabile sanità Roberta D'Agostino, informando di non aver individuato alcun modello di procedura pubblica adeguato a queste tipologie di ausili asserisce che gli unici dispositivi:

*“...attivi, presenti nel sistema dinamico Consip e per i quali è possibile fare una procedura (pubblica d'acquisto) sono ausili (standard) quali ad esempio stampelle, deambulatori, ecc., quindi nulla che sia su misura né tantomeno alcuni dispositivi che sono stati spostati dall'elenco 1 al famoso elenco 2 ... insomma nessuno di questi dispositivi Consip ha intenzione di inserire nel sistema dinamico né pensa di farlo, convinta che... sono ausili ... con un livello di personalizzazione tale che non è la procedura di gara... di qualsiasi forma, lo strumento adatto per fornire questi dispositivi.”.*

A distanza di quasi tre anni dalla pubblicazione in G.U. dei nuovi LEA e ad oltre 28 mesi dalla pubblicazione della legge 96 non sono state esperite pubbliche procedure di acquisto in grado di soddisfare quanto richiesto dall'art. 30 bis né la Commissione nazionale per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale si è espressa in merito.



La situazione creata penalizza le persone con le disabilità più gravi e complesse, in quanto l'erogazione degli ausili loro destinati non segue percorsi definiti ed è quindi prassi comune l'utilizzo del "vecchio" nomenclatore e delle relative tariffe, impedendo di fatto l'accesso alle nuove tecnologie incluse nell'aggiornamento dei LEA.

Alla luce di quanto esposto

### **Chiediamo**

al Ministro della Salute di provvedere all'aggiornamento della parte LEA Nomenclatore tariffario ausili e protesi prevedendo trasferendo queste tipologie di ausili, così essenziali per la vita delle persone, nell'elenco dei dispositivi che NON possono essere acquistati a gara fissando per ciascuno di essi una corretta tariffa, in modo che la persona possa finalmente ottenere anche le nuove tecnologie contenute nei nuovi elenchi.

Ma un obiettivo ancora più importante è dare dignità al sistema di erogazione di strumenti essenziali per la vita delle persone con disabilità, gestendo questo settore come quello dei farmaci: istituzione di un organismo simile alla CUF per la registrazione di tutti gli ausili erogabili (marca, modello e prezzo), in modo che la persona con disabilità abbia con trasparenza la possibilità di conoscere quali ausili può avere gratuitamente e quali eventualmente richiedono il pagamento di un contributo (un ticket).

I diritti non sono veramente esigibili se non c'è informazione chiara e trasparente.

L'istituzione di questo "repertorio" degli ausili costituirebbe un dinamico osservatorio dei prezzi di mercato su cui basarsi per stabilire tariffe a carico del Servizio sanitario appropriate ed aggiornabili; solo quello che viene definito idoneo rispetto alla tipologia di appartenenza può essere fornito; tutti conoscono ciò a cui gli assistiti possono aver diritto, gratuitamente o contro il pagamento di un ticket.

Per far questo, non servono risorse economiche; servono un po' di competenza e tanta volontà di illuminare le zone grigie per far dare finalmente spazio ad un sistema competitivo virtuoso, in modo da spendere il giusto e spenderlo bene.

### **Chiediamo**

ai Presidenti di Regione e agli Assessori alla sanità di attuare localmente i principi del 30 bis legge 96/17 al fine di fornire immediate risposte alle persone che hanno bisogno di ausili e protesi che attualmente non sono erogabili in modo corretto.

Restiamo in attesa di riscontro.

*Roma, 10 dicembre 2019*

Filomena Gallo e Marco Cappato, rispettivamente Segretario e Tesoriere dell'Ass. Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica